



COMUNE DI MONTAZZOLI

(Prov. Di Chieti)

Cap. 66030

P.za Città di L'AQUILA, 1

e-mail: comune.montazzoli@gmail.com

Tel. 0872/947126 Fax 0872/947131

pec: montazzoli@raccomandata.eu

Cod. Fiscale e Partita Iva 00254260698

Prot. n. 4186

Addì 30.09.2021

ORDINANZA N. 15/2021

ORDINANZA IN MATERIA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DELLA FONTANA PUBBLICA IN "LARGO GIACOMO MATTEOTTI" PER USI POTABILI ED ALIMENTARI

IL SINDACO

VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Locale n.02 Lanciano-Vasto-Chieti-Dipartimento di Prevenzione-Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del 29/09/2021, registrata al protocollo comunale in data 29/09/2021 con il n.4180, con la quale si comunica che, in data 28/09/2021 è stato effettuato il campionamento di acqua potabile eseguito dalla SIAN con verbale n.195/L del 28/09/2021 presso l'utenza di Largo Matteotti e che i risultati delle analisi effettuate hanno dato esito di NON CONFORMITÀ agli standard di qualità previsti dal D.Lgs.31/2001 ed al D.Lgs.27/2002.

PRESO ATTO che la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ha pertanto classificato l'acqua non idonea al consumo umano, proponendo, quale provvedimento cautelativo ed urgente a tutela della salute pubblica, il divieto di utilizzo dell'acqua della fontana pubblica per gli usi potabili ed alimentari;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente intervenire autoritariamente, vietando l'uso dell'acqua della suddetta fontana pubblica per gli usi potabili ed alimentari;

IN ATTESA del ripristino dell'idoneità dell'acqua per gli usi potabili ed alimentari e fino a nuova diversa comunicazione;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse il **DIVIETO ASSOLUTO** di utilizzo dell'acqua della fontana pubblica in Largo Giacomo Matteotti, sino a quando nuovi accertamenti non ne confermino la potabilità, all'utilizzo della stessa per usi potabili ed alimentari.

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti;

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale e della Forza Pubblica il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa.

A norma dell'art.3, C.4 della L.07 agosto 1990,n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenze, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.



Il Sindaco
(Geom. Felice Novello)